

BGer 2C 1094/2015 vom 13. Dezember 2015

Bundesgericht, 2015-12-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_1094_2015

FR: TF 2C 1094/2015 du 13 décembre 2015

IT: TF 2C 1094/2015 del 13 dicembre 2015

Regeste

Revoca di un permesso di domicilio | Cittadinanza e diritto degli stranieri

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 139 V 42 consid. 1 pag. 44; 138 I 367 consid. 1 pag. 369).

E. 1.2

Esperito in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario della decisione querelata (art. 89 cpv. 1 LTF), il gravame è nella fattispecie ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli art. 82 segg. LTF, in quanto concerne la revoca di un permesso che avrebbe altrimenti ancora effetti giuridici (art. 83 lett. c n. 2 a contrario LTF; DTF 135 II 1 consid. 1.2.1 pag. 4).

E. 1.3

Il ricorrente chiede l'annullamento della decisione emanata il 25 marzo 2015 dal Consiglio di Stato. Sennonché, in ragione dell'effetto devolutivo dei ricorsi interposti in sede cantonale, egli è unicamente legittimato a formulare conclusioni riguardanti l'annullamento o la riforma della sentenza del Tribunale cantonale amministrativo. Al riguardo l'impugnativa è pertanto inammissibile (DTF 134 II 142 consid. 1.4 pag. 144).

E. 2

Il ricorrente contesta di avere sottaciuto fatti essenziali e censura la violazione dell'art. 63 LStr.

E. 2.1

La vertenza si riferisce alla revoca del permesso di domicilio di cui beneficiava il ricorrente, confermata in ultima istanza dalla Corte cantonale, giunta alla conclusione che il rilascio dell'autorizzazione in questione era stato ottenuto sottacendo dei fatti essenziali giusta l'art. 63 cpv. 1 lett. a in relazione con l'art. 62 lett. a LStr.

E. 2.2

Conformemente all'art. 62 lett. a LStr, e come ben spiegato nella pronuncia impugnata (sentenza cantonale consid. 2.1 pag. 5 seg.), sono considerati essenziali non solo gli aspetti riguardo ai quali l'interessato è espressamente interrogato, ma anche quelli di cui deve conoscere la rilevanza ai fini della decisione sul rilascio dell'autorizzazione richiesta. Come precisato dalla giurisprudenza, ciò è il caso sia per quanto riguarda l'esistenza di figli che si trovano all'estero, quando la stessa costituisce un indizio di un rapporto parallelo in patria

(sentenza 2C_214/2013 del 14 febbraio 2014 consid. 2.2), sia in relazione alla circostanza che la comunione tra i coniugi sulla quale si fonda il diritto di soggiorno non è (più) realmente vissuta (sentenze 2C_682/2012 del 7 febbraio 2013 consid. 4.1 e 2C_375/2012 del 3 settembre 2012 consid. 3.1). Il silenzio in merito al fatto in discussione dev'essere finalizzato all'ottenimento del permesso chiesto (sentenze 2C_15/2011 del 31 maggio 2011 consid. 4.2.1 e 2C_60/2008 del 9 giugno 2008 consid. 2.2.1). Per ammettere una simile intenzione non è tuttavia necessario che lo straniero sia sicuro dell'importanza dello stesso; come detto, è in effetti sufficiente che egli ne dovesse riconoscere la rilevanza (sentenze 2C_633/2009 del 22 marzo 2010 consid. 3.1 e 2C_651/2009 del 1° marzo 2010 consid. 4.1).

E. 2.3

Occorre infine ricordare che, anche in presenza di un motivo di revoca come quello in esame, una tale misura si giustifica solo quando è proporzionata (art. 96 LStr; DTF 135 II 377 consid. 4.3 pag. 381).

E. 3.1

Nel caso concreto è manifesto che il motivo di revoca di cui all'art. 63 cpv. 1 lett. a combinato con l'art. 62 lett. a LStr è dato. Conformemente alla prassi illustrata in precedenza, l'esistenza della figlia D._____, nata durante il matrimonio con B.A._____, costituiva infatti un indizio evidente di un rapporto parallelo in patria - rapporto peraltro durato anni - e quindi anche un aspetto che il ricorrente sarebbe stato tenuto a segnalare alla competente autorità cantonale in materia di diritto degli stranieri. E ciò sia con riferimento alle diverse procedure concernenti il rinnovo del proprio permesso di dimora sia - e a maggior ragione - di quella volta all'ottenimento del permesso di domicilio, concessogli il 13 marzo 2013, sempre e ancora in base al rapporto matrimoniale che lo legava a B.A._____ (sentenza 2C_518/2014 del 13 giugno 2014 consid. 4.1 con ulteriori rinvii).

E. 3.2

Inoltre, dai fatti riepilogati nella sentenza impugnata - il cui accertamento arbitrario non viene dimostrato e che vincolano pertanto questa Corte (art. 105 cpv. 1 LTF ; vedasi DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246; 133 II 249 consid. 1.2.2 pag. 252) - emerge che, già dal 2010, il matrimonio con la prima moglie era oramai compromesso: è quindi indubbio che il ricorrente fosse altresì tenuto a informarne le autorità (sentenza 2C_884/2012 del 28 marzo 2013 consid. 3.2).

E. 4

Il ricorrente non rimette in discussione il fatto che il provvedimento contestato rispetta il principio della proporzionalità. Riguardo a questo punto, che non occorre più di conseguenza riesaminare in questa sede, ci si limita a rinviare alle pertinenti motivazioni contenute nel giudizio contestato (art. 109 cpv. 3 LTF ; cfr. sentenza cantonale pag. 13).

E. 5

Per i motivi illustrati, il ricorso, in quanto ammissibile, si avvera pertanto manifestamente infondato e va quindi respinto in base alla procedura semplificata dell' art. 109 LTF .

E. 6

Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.